Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. **718**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il corso di studi si distingue nei seguenti indirizzi:

A) Antico;

B) Medioevale;

C) Moderno;

D) Orientale;

E) Contemporaneo ».

Nello stesso art. 85, dopo l'elenco degli insegnamenti nell'indirizzo orientale, sono aggiunti i seguenti insegnamenti relativi all'indirizzo contemporaneo:

E) *Indirizzo contemporaneo*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia del Risorgimento;
Storia contemporanea;
Storia d'Italia nel secolo XX;
Metodologie sociologiche;
Filosofia della scienza;
Geografia politica;
Geografia economica;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia delle innovazioni tecnologiche;
Letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati sulla stessa linea sono da scegliere preferibilmente congiunti fuorché sia indicato « oppure »):

Storia dei Paesi africani nel secolo XX;
Storia dei Paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
Storia dei Paesi del vicino oriente nel secolo XX;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia dell'America centrale;
Storia dell'America meridionale;
Storia dell'Unione Sovietica;
Storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
Storia della Francia;
Storia della Spagna;
Storia della Germania;
Storia dei Paesi scandinavi;
Storia delle istituzioni internazionali, diritto internazionale;
Storia della fisica contemporanea, fisica;
Storia della matematica contemporanea;
Storia della medicina contemporanea;
Antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della chimica contemporanea, chimica generale;
Storia del giornalismo;
Storia sociale;
Storia della biologia;
Storia delle tecniche contemporanee, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologia generale, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Statistica;
Storia della moneta, scienza delle finanze, economia politica;
Storia delle regioni italiane, istituzioni di diritto pubblico;
Storia militare;
Storia dell'aviazione;
Storia dei trasporti nei secoli XIX e XX;
Storia degli sports;
Storia della seconda guerra mondiale e dei movimenti partigiani;
Teoria dei futuribili;
Economia politica;
Istituzioni di matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **719.**

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 14, relativo alle modalità di iscrizione, è modificato nel senso che all'ultimo comma viene aggiunto il seguente:

In aggiunta al predetto numero di studenti, l'Istituto universitario potrà immatricolare al 1° anno n. 15 studenti proposti dalla Italo-American medical education Foundation Ltd, nel quadro degli scambi culturali con l'estero.

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti:

Cardiologia;
Fisiologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 15, con il quale il sig. Manlio Vignola fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 11 giugno 1974 con la quale il sig. Manlio Vignola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 12 giugno 1974;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Manlio Vignola dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli, a decorrere dal 12 giugno 1974.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 235

(443)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1974.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'eliporto Chelotti di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, le caratteristiche dell'eliporto Chelotti di Viterbo sul quale si svolge l'attività di volo del CAALE;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto eliporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'eliporto Chelotti di Viterbo come segue:

direzione di atterraggio: 05 - 23;
dimensioni di atterraggio: m. 200 × 40;
livello medio dell'eliporto: m. 300 s.l.m.

L'eliporto è aperto al traffico notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1974

(261) *Il Ministro*: FORLANI

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera medesima;

Considerato che il sig. Gaetano Faggi, membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 5 novembre 1974, con la quale la Federazione italiana pensionati ha designato il sig. Marcello Matteucci in sostituzione del sig. Gaetano Faggi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Marcello Matteucci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza dei pensionati ed in sostituzione del sig. Gaetano Faggi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

(148) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di due membri della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, relativo alla costituzione, per il biennio 1974-76, della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 250;

Vista la lettera in data 12 novembre 1974 con la quale la Confederazione delle cooperative italiane, nel comunicare il decesso del dott. Sisto Piacentini, già

componente effettivo della suindicata commissione centrale, designa quale nuovo membro effettivo il perito ind. Antonio Tarquinio e come rappresentante supplente il sig. Franco Rocci;

Vista la successiva lettera in data 19 novembre 1974, con la quale la stessa Confederazione, a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato, nel confermare il per. ind. Antonio Tarquinio, quale rappresentante effettivo della commissione in parola, ha designato, in qualità di membro supplente, il rag. Francesco Capacchione in sostituzione del sig. Franco Rocci, precedentemente segnalato;

Decreta:

Sono nominati membro effettivo, in sostituzione del dott. Sisto Piacentini deceduto, e membro supplente della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, in rappresentanza della Confederazione delle cooperative italiane, rispettivamente il per. ind. Antonio Tarquinio ed il sig. Francesco Capacchione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(146)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società « Revisori internazionali associati S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revisori internazionali associati S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisori internazionali associati S.p.a », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(208)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società « Gefid - Gestioni fiduciarie S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Gefid - Gestioni fiduciarie S.p.a. » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Gefid - Gestioni fiduciarie S.p.a. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(207)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Biennebi S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Biennebi S.p.a. » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Biennebi S.p.a. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, numero 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(204)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Considerato che il sig. Franco Bolano, componente il comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori è deceduto;

Vista la nota n. 10789 con il quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha comunicato che l'organizzazione sindacale dei lavoratori ha designato il sig. Gian Carlo Pietrini in sostituzione del sig. Franco Bolano, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gian Carlo Pietrini è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Franco Bolano, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(229)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Viste le dimissioni del sig. Michele Bianchini, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Riccardo Gaspari in sostituzione del sig. Michele Bianchini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Riccardo Gaspari è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Michele Bianchini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(227)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona;

Considerato che il sig. Camillo Bonazzi, componente il comitato predetto trovasi nella impossibilità di muoversi come risulta da certificazione medica della Casa di cura « Città di Verona »;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Elio Bragantini in sostituzione del sig. Camillo Bonazzi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Elio Bragantini è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Camillo Bonazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(230)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza;

Viste le dimissioni del sig. Ernesto Marano, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4320/3/8 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il geom. Raffaele De Rose in sostituzione del sig. Ernesto Marano, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Raffaele De Rose è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Ernesto Marano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(226)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone;

Viste le dimissioni del geom. Alvise Salvi, componente il comitato predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 14732 con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha comunicato che l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro del settore agricoltura ha designato il comm. Eros Marasi in sostituzione del geom. Alvise Salvi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Eros Marasi è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del geom. Alvise Salvi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(233)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(349)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia - Salone della maglieria italiana e Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia - Salone della maglieria italiana e Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 20 al 23 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1975.

Determinazione delle spese per l'anno 1974 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1973, concernente la determinazione per l'anno 1973 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1974 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1974, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323 e dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

A) gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L. 2.384.154.519
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri	» 2.952.166.640
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	» 2.716.686.062
4) assicurazione tubercolosi . .	» 456.419.975
5) assegni familiari	» 3.627.042.641
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	» 1.028.635.351
Totale . . .	L. 13.165.105.188

B) gestione di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

assicurazione malattia . . .	» 2.857.839.883

C) gestione di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti:

assicurazione malattia	» 2.826.553.495

D) gestione di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

assicurazione infortuni e malattie professionali, salvo conguaglio .	» 669.000.000
Totale generale . . .	L. 19.518.498.566

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimenti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Luisa Marchesi, nata a Voghera (Pavia) il 12 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia il 31 ottobre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(173)

Il dott. Antonio Muneghina, nato a Padova il 13 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie, conseguito presso l'Università di Perugia il 20 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(174)

Il dott. Nicola Coletsos, nato ad Amarinthos (Grecia) il 2 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Torino il 19 dicembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644 —	644 —	643,90	644 —	651,125	644,10	643,90	644 —	644 —	644 —
Dollaro canadese	649,20	649,20	653,20	649,20	652,35	649,25	649,50	649,20	649,20	649,10
Franco svizzero	257,01	257,01	256,55	257,01	252,66	257,02	256,67	257,01	257,01	257 —
Corona danese	114,81	114,81	114,80	114,81	114,68	114,80	114,74	114,81	114,81	114,80
Corona norvegese	126,55	126,55	126,70	126,55	125,80	126,50	126,50	126,55	126,55	126,50
Corona svedese	159,96	159,96	159,95	159,96	158,72	159,65	159,95	159,96	159,96	159,95
Fiorino olandese	263,65	263,65	263,30	263,65	261,31	263,65	263,54	263,65	263,65	263,60
Franco belga	18,292	18,292	1[illegible],2450	18,292	18,032	18,28	18,28285	18,292	18,29	18,25
Franco francese	148,46	148,46	148,50	148,46	147,03	148,45	148,30	148,40	148,46	148,45
Lira sterlina	1523 —	1523 —	1524 —	1523 —	1530,30	1523,10	1522,50	1523 —	1523 —	1523,10
Marco germanico	273,70	273,70	273,30	273,70	271,32	273,70	273,69	273,70	273,70	273,65
Scellino austriaco	38,615	38,615	38,55	38,615	38,294	38,60	38,62	38,615	38,61	38,60
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,38	26,36	26,45	26,35	26,325	26,36	26,36	26,35
Peseta spagnola	11,4725	11,4725	11,50	11,4725	11,533	11,48	11,4825	11,4725	11,47	11,50
Yen giapponese	2,1425	2,1425	2,15	2,1425	2,15	2,14	2,14	2,1425	2,14	2,14

Media dei titoli del 21 gennaio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	89,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,900
» 5 % (Ricostruzione)	89,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,625
» 5 % (Città di Trieste)	86,635
» 5 % (Beni esteri)	84,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,025
» 5,50 % » » 1968-83	80,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	84,425
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	95,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1975

Valuta	
Dollaro USA	643,95
Dollaro canadese	649,35
Franco svizzero	256,84
Corona danese	114,775
Corona norvegese	126,525
Corona svedese	159,955
Fiorino olandese	263,595
Franco belga	18,288
Franco francese	148,38
Lira sterlina	1522,75
Marco germanico	273,695
Scellino austriaco	38,617
Escudo portoghese	26,342
Peseta spagnola	11,477
Yen giapponese	2,141

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bresso

Con deliberazione della giunta regionale 29 ottobre 1974, n. 10203, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bresso (Milano), adottato con deliberazione consiliare 1° luglio 1971, n. 146.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle deliberazioni consiliari 24 ottobre 1973, n. 218-*bis*; 31 ottobre 1973, n. 305; 9 novembre 1973, n. 310; 28 novembre 1973, n. 322; 5 dicembre 1973, n. 337; 5 dicembre 1973, n. 351; 16 gennaio 1974, n. 1; 25 gennaio 1974, n. 32; 30 gennaio 1974, n. 39; 6 febbraio 1974, n. 41; 13 febbraio 1974, n. 45; 20 marzo 1974, n. 48; 27 febbraio 1974, n. 54; 1° marzo 1974, n. 58; 1° marzo 1974, n. 59.

(305)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Barzio

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10046, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Barzio (Como), adottato con deliberazioni consiliari 25 novembre 1972, n. 71; 25 maggio 1974, n. 45.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 10 novembre 1973, n. 141.

(310)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gorlago

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10257, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gorlago (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 1° marzo 1973, n. 158.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 7 settembre 1973, n. 199.

(309)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Treviglio

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10256, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Treviglio (Bergamo), adottato con deliberazioni consiliari 11 maggio 1971, n. 77; 21 febbraio 1973, n. 13.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 25 luglio 1974, n. 160.

(308)

Approvazione del piano di zona del comune di Piadena

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10239, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Piadena (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(324)

Approvazione del piano di zona del comune di Trezzo d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10040, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Trezzo d'Adda (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(315)

Approvazione del piano di zona del comune di Treviglio

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10042, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Treviglio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(322)

Approvazione del piano di zona del comune di Cava Manara

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10250, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cava Manara (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(317)

Approvazione del piano di zona del comune di Tavazzano con Villavesco

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10032, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Tavazzano con Villavesco (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(314)

Approvazione del piano di zona del comune di Bagnolo Mella

Con deliberazione della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 9584, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bagnolo Mella (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(318)

Approvazione del piano di zona del comune di Gorlago

Con deliberazione della giunta regionale 22 ottobre 1974 n. 10116, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gorlago (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(319)

Approvazione del piano di zona del comune di Casorate Primo

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10247, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casorate Primo (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(316)

Approvazione del piano di zona del comune di Brembate

Con deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 1974, n. 9789, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Brembate (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(320)

Approvazione del piano di zona del comune di Iseo

Con deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 1974, n. 9790, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Iseo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(321)

Approvazione del piano di zona del comune di Martinengo

Con deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 1974, n. 9788, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Martinengo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(323)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 1974, n. 9669, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Busto Arsizio (Varese) con deliberazione consiliare 2 aprile 1970, n. 81.

(325)

Variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10029, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese) adottata con deliberazione consiliare 29 ottobre 1971, n. 433, relativa all'area interessante i mappali 170 e 240 e parte del mappale 11/a del catasto di Busto Arsizio, sezione di Sacconago.

Con la stessa deliberazione sono state respinte le osservazioni alla variante suddetta e di cui alla delibera di G. M. 12 dicembre 1973, n. 1747 ratificata dal consiglio comunale con delibera 15 febbraio 1974, n. 991.

(312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione.

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283 che conferma novanta posti complessivi nell'organico del personale della carriera di concetto ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 tabella unica, con cui è stato disposto il passaggio alle Regioni a Statuto ordinario di tredici posti dell'organico della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1972, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 195, con cui è stato bandito un concorso, per titoli, a sette posti di ragioniere in prova, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283 e che tutti i sette posti sono rimasti disponibili in quanto il concorso stesso è andato deserto;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 211, con cui è stato bandito un concorso, per esami, a due posti di ragioniere principale nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri delle biblioteche pubbliche statali ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che: detratti dai novanta posti di organico i tredici posti del contigente trasferito alle Regioni; i cinquantanove posti coperti; i due posti del concorso precitato per la qualifica di ragioniere principale accantonati per l'anno 1970; i tre posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per l'anno 1971 (1/6 di diciotto posti); i due posti accantonati ai sensi dell'art. 21 precitato per l'anno 1972 (1/6 di tredici posti), risultano vacanti undici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti che debbono essere uno per uno dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti alla finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art 51 della Costituzione a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 12 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve dei posti e alle preferenze di cui all'art. 10 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 7 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale nei termini indicati dall'allegato schema, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione, di cui all'allegato schema l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalla liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale);

6) il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale con l'indicazione dell'anno e dell'istituto in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto di impiego;

10) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

11) la lingua straniera di cui al successivo art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande eventualmente spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo. Del pari non saranno prese in considerazione le domande che non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, precisate dalle indicazioni del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nell'allegato schema.

Art. 5.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.
Materie d'esame

Gli esami del concorso di ammissione alla carriera di concetto dei ragionieri negli istituti bibliotecari statali sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie della carriera.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'esame di concorso consiste in due prove scritte e in un colloquio.

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

Verte sulle materie e sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su nozioni di ragioneria pubblica, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e sul funzionamento delle biblioteche e delle soprintendenze ai beni librari.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno 6 decimi.

Art. 7.
Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 3 decimi per i seguenti titoli:

a) idoneità conseguita in precedenti concorsi per le biblioteche pubbliche statali;

b) effettivi servizi eventualmente prestati anche a titolo volontario, nelle biblioteche pubbliche statali, per un periodo non inferiore a 6 mesi;

c) servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche non statali per un periodo non inferiore a 6 mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere allegati a la domanda di ammissione al concorso.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 8.
Diario delle prove scritte - Sede di esame - Colloquio

Le prove scritte si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nelle comunicazioni di cui al precedente comma.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 9.
Commissione giudicatrice - Svolgimento delle prove

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento dei colloqui sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per quanto non previsto dal bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.
Riserva di posti e preferenze

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a 3 mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però, devono trasmettere alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui agli articoli 7 e 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, ed in particolare l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, citata nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dall'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma, la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) il diploma originale di ragioniere e perito commerciale. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qulifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego e assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, prevista dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

Art. 15.

Sede di assegnazione

I vincitori del presente concorso saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e verranno

assegnati in relazione alle esigenze dei singoli istituti, nelle sedi appresso indicate: Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Padova, Palermo, Torino.

Non sono ammesse richieste per la sede di Roma.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi 3 anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974
Registro n. 86 *Istruzione, foglio n.* 243

Schema da seguire per la compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA - EUR.

(Il) (La) sottoscritt. . . (le coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat. . . a . . (provincia di .) il . . . e residente in . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . .) via . . chiede di essere ammess . al concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri delle biblioteche pubbliche statali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .,

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito nell'anno scolastico . . presso .

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (4);

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione né è stat . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è dispost . ., in caso di nomina, a raggiungere le sedi di . . (5) e s'impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 del bando di concorso.

Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli (6):

(Data) . . .

(Firma) . . . . . (7)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni
. . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . (7).

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi di cui allo art. 14.

(6) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti, di cui agli articoli 3 e 7.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(289)

Concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento della Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze ai beni librari;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle Soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283 che stabilisce in quattrocentoventidue i posti dell'organico complessivo nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari senza apportare alcun aumento di posti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, tabella unica, con cui è stato disposto il passaggio alle Regioni a statuto ordinario di trentotto posti di organico della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 206, con cui è stato bandito un concorso per titoli a trentasette posti di bibliotecario in prova ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Tenuto conto che per il predetto concorso, in via di espletamento, sono state presentate n. 6 domande;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 278, con cui è stato bandito un concorso per esami per la nomina a sette posti di bibliotecario principale in prova

nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali, di cui uno per bibliotecario principale conservatore e sei per bibliotecario principale moderno, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, situazione al 31 dicembre 1970;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1973, in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso per esami per la nomina a tre posti di bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali, di cui un posto per bibliotecario principale conservatore e due posti per bibliotecario principale moderno, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970, situazione al 31 dicembre 1971;

Veduto il decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso per esami per la nomina a quattro posti di bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali, di cui un posto per bibliotecario principale conservatore e tre posti per bibliotecario principale moderno, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970, situazione al 31 dicembre 1972;

Considerato che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo a concorsi riservati agli assistenti universitari ordinari delle università, calcolando 1 decimo dei posti vacanti alla data 30 novembre 1973 (centoventi) vengono accantonati dodici posti;

Considerato che, detratti dai quattrocentoventidue posti che costituiscono l'organico complessivo delle carriere dirigenziale e direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari: i trentotto posti del contingente trasferito alle Regioni; i duecentoquarantaquattro posti coperti; i sei posti corrispondenti alle domande pervenute per il concorso per titoli a trentasette posti di bibliotecario in prova precitato; i sette posti riservati per la qualifica di bibliotecario principale in prova per il concorso per esami bandito per il 1970 ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077 del 1970; i tre posti riservati per il concorso per esami alla qualifica di bibliotecario principale in prova, per l'anno 1971, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970; i quattro posti riservati per il concorso per esami per la qualifica di bibliotecario principale in prova per l'anno 1972, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970; i dodici posti accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, restano vacanti, al 31 dicembre 1973, centootto posti.

Ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, viene accantonato un sesto dei centootto posti vacanti, e cioè diciotto posti, per il concorso da bandire per la qualifica di bibliotecario principale in prova per l'anno 1973.

Fatte le dovute detrazioni restano novanta posti disponibili per il concorso pubblico nel ruolo direttivo delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno dichiarati nella istanza di partecipazione del concorso:

A) Diploma di laurea rilasciata da una università o da un istituto d'istruzione universitaria della Repubblica.

B) *Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.*

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti; soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e *categorie equiparate.*

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per *i militari in servizio continuativo di detti Corpi.*

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dal regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme.

I titoli relativi alle riserve dei posti ed alle preferenze di cui all'art. 10 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 10 medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del presente bando debbono, invece, essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, nei termini indicati dall'allegato schema, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Roma - EUR, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio;

Nella domanda di ammissione, di cui all'allegato schema, l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il diploma di laurea di cui è in possesso, con l'indicazione dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria della Repubblica e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto d'impiego;

10) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

11) la lingua, classica e moderna, a scelta del candidato per la prova scritta obbligatoria di traduzione, di cui all'articolo 6, lettera *b*) del bando;

12) la lingua, diversa da quella sostenuta nella prova scritta, ma nell'ambito delle stesse indicate dall'art. 6, per il colloquio, di cui all'art. 6 lettera *c*);

13) la prova sulle nozioni di paleografia latina o greca, oppure una terza lingua, a scelta del candidato, e comunque diversa da quelle scelte per la prova scritta e per il colloquio, anche fuori delle 5 lingue indicate nell'art. 6 lettera *b*).

Art. 5.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Materie d'esame

Gli esami di ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva degli istituti bibliotecari statali (bibliotecari) sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

L'esame di concorso è articolato in due prove scritte e in un colloquio.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana concernente un determinato significativo momento e proposto in modo che consenta ai singoli candidati di manifestare la propria capacità di sintesi e conoscenza delle fonti: i candidati possono riferirsi più ampiamente al settore della propria specifica formazione;

b) traduzione, a scelta del candidato, di un brano narrativo di senso compiuto, con l'aiuto del dizionario, dal greco o dal latino, ovvero, senza l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco.

Colloquio:

a) storia del libro e delle biblioteche; bibliografia generale e biblioteconomia con nozioni sui principi inerenti alla conservazione del libro; legislazione relativa agli istituti bibliotecari;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo, di statistica metodologica, di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

c) lingua, a scelta del candidato, diversa da quella nella quale egli ha sostenuto la prova scritta, ma nell'ambito delle stesse;

d) eventuale discussione del tema di cultura;

e) nozioni di paleografia latina o greca, la cui conoscenza va dimostrata anche mediante lettura di tavole scelte dalla commissione oppure una terza lingua, a scelta del candidato, anche fuori delle 5 prima indicate e comunque diversa da quelle in cui il medesimo ha sostenuto le prove.

Gli elementi di diritto civile concernono: norma giuridica, diritto soggettivo e oggettivo, negozio giuridico, persone fisiche e persone giuridiche; gli elementi di diritto costituzionale concernono: conoscenza della Costituzione con particolare riguardo agli organi costituzionali dello Stato, formazione delle leggi e dei regolamenti; gli elementi di diritto amministrativo concernono: l'atto amministrativo, la giustizia amministrativa e lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

La conoscenza delle lingue va dimostrata con la lettura e la traduzione di un brano ad apertura di libro e senza alcun sussidio, ed anche con una conversazione per le lingue moderne straniere.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non attenga una votazione di almeno 6 decimi.

Art. 7.

Titoli valutabili ai fini del concorso

Entro il limite dei 5/10 previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili per non oltre 2/10 ciascuna le categorie di titoli di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*), e per non oltre 1/10 la categoria di cui alla seguente lettera *c*):

a) diplomi rilasciati dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma; diplomi attestanti il superamento di corsi di specializzazione post-universitaria nel campo della bibliografia e della biblioteconomia o della paleografia latina o greca o della paleografia musicale o della papirologia; diplomi rilasciati da scuole archivistiche statali, dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia Scuola di paleografia, diplomatica ed archivistica;

b) servizi effettivi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nelle biblioteche statali e nelle soprintendenze ai beni librari e servizi effettivi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche non statali per un periodo non minore di 6 mesi; pubblicazioni nel campo delle discipline attinenti alle biblioteche e ai servizi bibliotecari;

c) idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi per la carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e per quella delle biblioteche pubbliche di capoluoghi di provincia.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 8.

Diario delle prove scritte - Sede di esame - Colloquio

Le prove scritte si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al precedente comma.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 9.

Commissione giudicatrice - Svolgimento del concorso

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministero con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedute della commissione giudicatrice del concorso, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche:

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per quanto non previsto dal bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenze

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartegono ad una delle categorie previste dall'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a 3 mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però devono trasmettere alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui agli articoli 6 e 7.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, e, in particolare, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, citata nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello ovviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 00144 Roma - EUR, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che lo aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale.

Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico, del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di laurea rilasciato da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica.

Qualora l'istituto presso cui è stata conseguita la laurea non abbia ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, oppure da un notaio, o cancelliere, o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al servizio di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

Art. 15.

Sede di assegnazione

I vincitori del presente concorso saranno nominati bibliotecari in prova nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali e verranno assegnati, in relazione alle esigenze dei singoli istituti, nelle sedi appresso indicate:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1974
Registro n. 86 *Istruzione, foglio n.* 243

Schema da seguire per la compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA - EUR

(Il) (La) sottoscritt... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e il cognome proprio), nat... a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammess... al concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin... italian...;

b) è iscritt... nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito nell'anno accademico . . presso l'Università di . . . . (oppure) presso l'Istituto di istruzione universitaria di . . . della Repubblica italiana;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (4);

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

h) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat... dichiarat... decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è disposto in caso di nomina, a raggiungere le sedi di . . . . . (5) e si impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del bando di concorso;

l) (Il) (La) sottoscritt... intende sostenere la prova scritta obbligatoria di traduzione dalla lingua . . . (6);

m) (Il) (La) sottoscritt... in caso di ammissione al colloquio intende sostenere la prova orale di lettura e traduzione dalla lingua . . . . (7);

n) (Il) (La) sottoscritt... in caso di ammissione al colloquio intende sostenere la prova sulle nozioni di paleografia latina o greca oppure una terza prova orale di traduzione dalla lingua . . . (8).

(Il) (La) sottoscritt... allega i seguenti titoli: . . . (9).

Data . . . .

Firma (10) . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (10).

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione, per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause, ai sensi delle disposizioni vigenti impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato abile arruolato gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi di cui all'art. 15.

(6) Greco, o latino, o francese, o inglese, o tedesco.

(7) Diversa da quella scelta per la prova scritta obbligatoria ma nell'ambito delle stesse lingue indicate dall'art. 6 del bando di concorso.

(8) La scelta della prova orale sulle nozioni di paleografia latina o greca esclude la scelta di traduzione dalla terza lingua o viceversa. La terza prova orale di traduzione può essere scelta anche al di fuori delle lingue indicate dall'art. 6 del bando, ma la lingua stessa deve essere diversa da quelle scelte per le altre due prove obbligatorie di traduzione.

(9) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti, di cui agli articoli 3 e 7.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

290)

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1975

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 6 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970, e successive modifiche;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini ufficiali del Ministero numeri 22 e 25 del 13-20 giugno 1974 e numeri 22-23 del 3-10 giugno 1974 contenenti l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1975 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione allo esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1973-74 purchè conseguano il titolo accademico entro il 5 aprile 1975, nonchè i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonchè quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1974-75 e della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro l'8 novembre 1975.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 29 marzo 1975; alla seconda non oltre il 25 ottobre 1975 alla segreteria dell'Università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del *25 ottobre 1957* e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'Università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'articolo 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'Economato dell'Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del canditato a cura degli uffici dell'Università o istituto d'istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dell'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nei Bollettini ufficiali di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

Dottore commercialisa	Venezia
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bologna
Chimico	Bologna
Farmacista	Bologna
Ingegnere	Bologna
Veterinario	Bologna
Architetto	Venezia
Perito forestale	Firenze
Agronomo	Firenze
Discipline statistiche	Roma

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 14 aprile 1975 per la prima sessione e il giorno 17 novembre 1975 per la seconda sessione che si svolgono secondo lo ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della Università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1974.

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pescara (presso l'Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso l'Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste

Professioni	Sedi
Farmacista	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (presso l'Università di Camerino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Perugia Pavia Pesaro Urbino (presso l'Università di Urbino) Pisa Roma Sassari Siena Torino Trieste
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova L'Aquila Milano Napoli Padova Palermo Pavia Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Reggio Calabria Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università statale) Milano (Università cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Bari Firenze Padova
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Bologna Roma

(265)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 249, avrà luogo il giorno 18 febbraio 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. Battista Tiepolo n. 11, Trieste.

(550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6.3.6216 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in conformità della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Viste le designazioni pervenute dai competenti uffici ed enti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972 è così costituita:

Presidente:

Corbello Nicola, funzionario della carriera direttiva dell'assessorato sanità ed assistenza della regione Lazio.

Componenti:

Battaglia dott. Walter, funzionario della carriera direttiva dei medici dell'assessorato sanità ed assistenza della regione Lazio;

Valle prof. Giuseppe, direttore della seconda cattedra di ostetricia e ginecologia dell'Università di Roma;

Quattrocchi prof. Gaetano, primario ostetrico degli ospedali riuniti di Roma;

Carbone Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Mori dott. Claudio, funzionario della carriera amministrativa della regione Lazio.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lazio ed affisso all'albo del medico provinciale di Roma e all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati per la durata di otto giorni.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

(119)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1974, n. **40**.
Formazione della carta tecnica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, al fine della migliore utilizzazione del territorio regionale cura e promuove, anche in concorso con altri enti pubblici, la redazione, la diffusione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale nei rapporti di 1:5.000 e 1:10.000 nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni o studi ricavabili da riprese aerostereoscopiche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, che disciplina l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici.

Art. 2.

La giunta regionale, sentiti i comuni, i loro consorzi e le comunità montane territorialmente interessati, individua, previo parere del comitato tecnico urbanistico, le parti del territorio regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia nei rapporti di 1:5.000 e di 1:10.000 e quelle per le quali si ritiene sufficiente disporre della cartografia nel rapporto di 1:10.000.

Art. 3.

La giunta regionale stabilisce l'ordine di priorità delle restituzioni cartografiche delle riprese aerostereoscopiche di cui all'art. 1. A tale scopo tiene conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, delle esigenze espresse formalmente dai comuni, dai loro consorzi e dalle comunità montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi.

Nella formulazione dell'ordine di priorità si terrà conto, altresì, degli impegni di compartecipazione volontaria alla spesa che gli enti interessati ritengano di assumere secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

Art. 4.

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane che intendano assumersene l'impegno partecipano alle spese relative alla restituzione cartografica o all'aggiornamento della cartografia eventualmente in loro possesso nella misura minima seguente, determinata per ciascun territorio comunale con riferimento alla densità di popolazione dei singoli comuni:

comuni da 101 a 200 abitanti per chilometro quadrato: 50 per cento;

comuni da 201 a 300 abitanti per chilometro quadrato: 75 per cento;

comuni con più di 300 abitanti per chilometro quadrato: 100 per cento.

In ogni caso gli oneri della restituzione cartografica relativa ai territori dei comuni con densità fino a 100 abitanti per chilometro quadrato sono a totale carico della Regione.

La Regione assume comunque interamente a proprio carico gli oneri inerenti alle riprese aerostereoscopiche e al collaudo delle restituzioni cartografiche relativi alla formazione della carta tecnica regionale.

Art. 5.

Gli enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene assunto, ove richiesto, l'onere di sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.

Art. 6.

I rapporti con gli enti di cui ai precedenti articoli sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Art. 7.

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane, le province, gli istituti universitari nonchè eventualmente altri enti pubblici interessati possono richiedere la cessione o l'uso temporaneo ai fini di studio delle copie positive dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerostereoscopiche.

La Regione accoglie le richieste degli enti suddetti nel rispetto delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione del materiale.

La concessione in uso temporaneo è gratuita ed è regolata da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.

Art. 8.

Con apposito regolamento, da emanarsi non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le condizioni per la concessione dell'uso temporaneo e la cessione delle copie dei fotogrammi agli enti di cui ai precedenti articoli.

Il regolamento determinerà altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, le condizioni per la cessione, a chiunque ne faccia richiesta, dei fogli della carta tecnica regionale ed i relativi prezzi a titolo di parziale rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione, nonchè le modalità per la revisione degli stessi.

Art. 9.

Il provento previsto dagli articoli 4 e 8 verrà introitato al nuovo cap. 106 « Provento derivante dal concorso nelle spese per la formazione della carta tecnica regionale » istituito con la presente legge nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 1.550.000.000, si farà fronte:

per l'esercizio 1974 mediante riduzione di L. 250.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 160 « Spese per studi, indagini, ricerche per la compilazione dei piani territoriali di coordinamento (legge 17 agosto 1942, n. 1150) e per le convenzioni e gli incarichi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 507 » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e corrispondente istituzione del nuovo cap. 161 « Spese per la formazione della carta tecnica regionale » per l'importo di lire 250.000.000;

per gli esercizi successivi mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dei seguenti stanziamenti in capitoli corrispondenti a quello del bilancio 1974:

esercizio 1975: L. 400.000.000;
esercizio 1976: L. 500.000.000;
esercizio 1977: L. 400.000.000.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate in quelli successivi.

La maggior spesa di L. 150.000.000 per l'anno 1975, di lire 250.000.000 per l'anno 1976 e di L. 150.000.000 per l'anno 1977 verrà coperta con l'incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1974, n. 41.

Trattamento di missione dei componenti eletti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai componenti eletti del comitato regionale di controllo sulle province e sugli enti ospedalieri e delle sezioni decentrate del comitato medesimo per il controllo sui comuni delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia che si rechino, per ragioni connesse con l'espletamento del loro incarico, in trasferta fuori del territorio della provincia sede del comitato o della sezione, competono l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i consiglieri regionali dall'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 500.000 per il corrente anno ed in L. 1.000.000 per gli anni successivi, si farà fronte per l'anno in corso con l'apposito stanziamento di cui al cap. 101 del bilancio preventivo per l'esercizio 1974 e per gli anni successivi con imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 1974

DAGNINO

(37)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1974, n. 42.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B. L. P. n. 4, ex 1910.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 10 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di graziali, a carico del fondo pensioni della provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B. L. P. n. 4, ex 1910, è concessa a decorrere dal 1° gennaio 1971, una integrazione mensile lorda pari al 35 per cento dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5, e l'integrazione mensile lorda di cui all'art. 1 della legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, spettanti alla stessa data.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'integrazione mensile lorda del 35 per cento di cui al precedente comma è elevata al 40 per cento.

L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui ai precedenti commi, non può essere, in alcun caso inferiore a L. 20.000 ed arrotondato per eccesso a L. 100.

Art. 2.

L'integrazione mensile lorda, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta anche sull'ammontare della 13ª mensilità.

Art. 3.

Al maggior onere annuo di L. 32.000.000 nonchè all'onere « una tantum » di L. 88.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

L. 40.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974;

L. 80.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio .	L.	40.000.000
Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	80.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	120.000.000

In aumento:

Cap. 110 - categ. I. — Pensioni ai funzionari già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani . . .	L.	90.000.000
Cap. 120 - categ. I. — Pensioni ai medici comunali già in servizio della ex provincia unica della Venezia Tridentina, loro vedove ed orfani	»	30.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(40)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750240)